



Associazione
Nazionale
Commercialisti

Fisco Report 04/17

Rottamazione dei ruoli: “checklist di controllo”

giugno 2017

a cura di Antonio Sanges

Il presente lavoro intende essere un argomentato strumento di supporto, riservato ai professionisti incaricati di effettuare assistenza e consulenza tributaria relativamente alla corretta applicazione della normativa sulla “rottamazione delle cartelle esattoriali” di cui all’art.6 D.Legge 193/16 convertito in Legge 225/16. Successivamente alla notifica, da parte di Equitalia, ai “contribuenti” della “Comunicazione delle somme dovute”(effettuata in data 15 giugno 2017), quale controllo si deve attivare per verificare e raccordare i contenuti oggetto di Dichiarazione di adesione agevolata (Modello DA1) e la comunicazione “de quo”.

In relazione a quanto evidenziato, con la presente circolare, proponiamo un ideale “check list di controllo” finalizzata ad analizzare ed approfondire le seguenti tematiche: 1) definizione agevolata: carichi affidati ad Equitalia: normativa di riferimento; 2) estinzione dei debiti tributari affidati ad Equitalia;3) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Modello DA1); 4) comunicazione delle somme dovute; 5) ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e/o al Giudice del lavoro avverso il diniego della comunicazione delle somme dovute; 6) carichi tributari determinati da sole sanzioni; 7) carichi tributari esclusi dalla definizione agevolata; 8) definizione agevolata: perfezionamento della procedura; 9)definizione agevolata rateizzazione precedenti alla Legge 225/16; 10) carichi tributari oggetto di processo tributario; 11) Sentenze della Commissione Tributaria e definizione agevolata.

➡ **N.BIncasso previsto** dalla “rottamazione dei ruoli” 7,2 MLD di euro.

1) Definizione agevolata: carichi affidati ad Equitalia, normativa di riferimento.


L’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, concernente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, disciplina la definizione agevolata di cui è possibile avvalersi in relazione ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 al fine di estinguere il proprio debito tributario.

Il comma 1 dell’art. 6 prevede la possibilità di estinguere i debiti contenuti nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Il comma 13-bis dell'art. 6 precisa che la "definizione agevolata (...) può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato".

Dal combinato disposto delle norme citate, emerge che per il debitore è possibile definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016; non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano.

I carichi definibili sono quelli iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, o affidati ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di avviso di accertamento cd. "esecutivo".

 **N.B** Con l'espressione "carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016" la norma intende delimitare, sotto il profilo temporale, i carichi che possono formare oggetto della definizione agevolata, ossia in funzione del momento in cui gli stessi sono stati affidati agli Agenti della riscossione per il relativo recupero coattivo, vale a dire nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

2) Estinzione dei debiti tributari affidati ad Equitalia.

La definizione agevolata consente l'estinzione del debito contenuto nel singolo carico iscritto o affidato attraverso il pagamento di capitale e interessi nonché dell'aggio proporzionalmente dovuto su tali somme da pagare e delle spese dovute all'Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione; non sono dovuti, invece, le sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e gli interessi di mora, il cui venir meno dell'obbligo di pagamento costituisce il beneficio per il debitore conseguente al perfezionamento della definizione agevolata.

 **N.B** Prescrizione cartella esattoriale:

La Sentenza Corte di Cassazione n°23397 del 17 novembre 2016 era stata chiamata a pronunciarsi in merito alla prescrizione degli atti di riscossione mediante ruolo "non opposti" nei termini di legge, o meglio, in ordine alla prescrizione dei "crediti" portati da tale atti.

In ossequio al citato arresto delle Sezioni Unite n.23397/16, la cartella di pagamento "definitiva" è inidonea ad incidere sul regime di prescrizione del credito ivi intimato. Ciò sia dal punto di vista processuale, stante l'impossibilità di poter equiparare tale atto alla cosa giudicata, sia dal punto di vista sostanziale in quanto priva di una sua ontologica autonomia.

Appare più corretto, dunque, parlare di prescrizione breve del credito (per espressa previsione di Legge, vedi Inps o sanzioni amministrative, o per orientamento di legittimità, vedi tributi locali) la cartella non sarà in grado di convertire il termine breve in termine ordinario.

Al contrario, qualora la pretesa sia già assoggettata, all'origine, ad un regime prescrizione decennale (per espressa previsione di Legge, vedi Registro, o per indirizzo di legittimità in quanto non ritenuta un'obbligazione di durata, vedi Irpef, Iva, ecc.), in tale caso continuerà ad applicarsi il predetto termine anche successivamente all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella.

3) Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Modello DA1).


Il procedimento di adesione alla definizione agevolata dei carichi tribunali è iniziata con la presentazione all'Agente della riscossione entro lo scorso 21 aprile 2017 di una apposita dichiarazione in cui il debitore ha indicato i carichi che intende definire, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e l'eventuale pendenza di giudizi interessati dai carichi medesimi, rispetto ai quali assume l'impegno a rinunciare.

Tale definizione agevolata, presentata nei termini di Legge, da tutti i debitori i cui carichi risultarono essere stati affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016, in base alle previsioni normative di cui all'art.6 legge n.225/16.

Ne deriva l'esclusione dei crediti non affidati nell'arco temporale individuato dalla norma o pagati o oggetto di provvedimento di sgravio.

Si precisa che, non possono beneficiare degli effetti della definizione agevolata, se i relativi carichi non sono stati affidati entro il 31 dicembre 2016, i destinatari di:

- ✓ comunicazioni degli esiti dell'attività di liquidazione della dichiarazione dei redditi ai sensi degli artt. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- ✓ comunicazioni a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973.

 **N.B** Il debitore ha presentato tale dichiarazione di adesione entro lo scorso 21 aprile 2017 a condizione che il carico che intende definire, al netto dei pagamenti e degli sgravi già effettuati dall'Ente creditore, risulti affidato al 31 dicembre 2016.

3.1) Sospensione termini di prescrizione e decadenza; divieto di attivazione azioni esecutive.

La normativa di cui all'art.6 Legge 225/16 ha stabilito, inoltre, che la presentazione della "dichiarazione di adesione alla definizione agevolata", comporta, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della predetta dichiarazione nonché, per gli stessi carichi, qualora interessati da precedenti dilazioni accordate dall'Agente della riscossione, la sospensione degli obblighi di pagamento delle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31

dicembre 2016, fino al termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per la definizione agevolata.

Inoltre, relativamente ai carichi definibili, l'Agente della riscossione non può attivare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi di beni mobili registrati e ipoteche né proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Successivamente al pagamento e comunque non oltre il 30 giugno 2019, l'Agente della riscossione trasmette a ciascun Ente creditore interessato l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione.

3.2) Richiesta di rottamazione non vale "quale acquiescenza".

La sottoscrizione dell'istanza di rateazione delle cartelle esattoriali implica l'impegno del richiedente al pagamento del quantum contenuto nel piano di dilazione concordato con Equitalia, ma non vale come acquiescenza, in quanto non preclude ogni contestazione in ordine all'an debeat, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.

Il tutto emerge dall'analisi del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza dell'8 febbraio 2017, n. 3347.


In forza di tale principio, la domanda di rateizzazione presentata dal ricorrente non costituisce automatico riconoscimento della pretesa.

Affinché si verifichi una forma di acquiescenza, infatti, secondo i giudici di legittimità, devono concorrere i seguenti requisiti, indispensabili per la configurazione di una rinuncia, ovvero che: 1) la controversia tra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.

4) Comunicazione delle somme dovute.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione di adesione agevolata, l'Agente della riscossione, ai sensi del comma 3 dell'art. 6, entro il 15 giugno 2017, comunica l'importo dovuto e la data del versamento in unica soluzione o le date delle rate in caso di opzione per il pagamento dilazionato.

In quest'ultimo caso sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'art. 21, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, ossia al tasso del 4,5 per cento annuo.

 **N.B** È illegittima la cartella di pagamento emessa per la riscossione anche degli “interessi” qualora non sia stato indicato il tasso applicato, solo in tal caso infatti il contribuente può verificare la correttezza dei valori eseguiti (cfr Corte di Cassazione sentenza n°24933/2016).

4.1) Cinque tipologie di comunicazione da parte di Equitalia.

Equitalia ha predisposto 5 comunicazioni per differenti tipologie dei casi che seguono:

- 1) (**AT - Accoglimento totale della richiesta**) riguarda contribuenti che hanno un importo da pagare per i debiti rottamabili e non hanno invece nulla da pagare per eventuali debiti non rottamabili.
- 2) (**AP – Accoglimento parziale**) riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti rottamabili, ma hanno anche debiti non rottamabili.
- 3) (identificabile con le lettere **AD**) per coloro che non devono pagare nulla né per i debiti rottamabili, né per eventuali debiti non rottamabili.
- 4) (identificabile con le lettere **AX**) per quei contribuenti che hanno debiti rottamabili e non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non rottamabili.
- 5) (identificabile con **RI**) riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono rottamabili e quindi l'importo deve essere pagato senza agevolazioni.

4.2) Il prospetto di sintesi.

Ogni “Comunicazione delle somme dovute” contiene un prospetto di sintesi con l'elenco delle cartelle/avvisi di accertamento e l'indicazione dettagliata di quanto segue: totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione); debito residuo oggetto di definizione; importo da pagare per la definizione agevolata del debito; debito residuo escluso dalla definizione (in questo caso - debiti non rottamabili) -, in questo caso è riportato nella comunicazione un ulteriore prospetto con l'elenco dei carichi non definibili con l'evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

4.3) La rottamazione con integrativa.

Sulla scia del principio della buona amministrazione Equitalia ha messo a punto una procedura di segnalazione di anomalie riscontrate dai contribuenti che, a seguito dell'istanza di rottamazione e di accoglimento, si sono visti recapitare i prospetti di liquidazione delle somme dovute per la definizione agevolata dei carichi non rispondenti alla originaria richiesta.

- ➔ **Modello “SCD”**, Equitalia ha messo a punto una procedura di segnalazione di anomalie riscontrate nei prospetti di liquidazione delle somme dovute per la definizione agevolata dei carichi, prospetti non rispondenti alla originaria richiesta, ad esempio per la mancanza o eccedenza di carichi o per la diversa soluzione rateale prescelta.
- ➔ **Gli errori** che si possono verificare sono essenzialmente tre: maggiori o minori carichi/cartelle/avvisi rispetto a quelli che si intende definire e un numero di rate diverso da quello richiesto dal contribuente con l’istanza di definizione agevolata. Equitalia, ricevuta la segnalazione, predisporrà una comunicazione integra o sostituisce quella già inviata.
- ➔ **La prima rata**, i contribuenti che rileveranno anomalie, le segnaleranno a Equitalia ma non riceveranno entro il 31 luglio (scadenza della prima o unica data della rottamazione) il nuovo conteggio, dovranno versare in base al calcolo non corretto e segnalare al funzionario della riscossione l’errore chiedendone la rettifica.

4.4)Le modalità di pagamento

L’Agente della riscossione con la “Comunicazione somme dovute” comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione l’importo da pagare e, in caso di richiesta di rateazione, l’importo e la scadenza delle singole rate. In caso di pagamento rateale, il pagamento può avvenire nel numero massimo di cinque rate: 31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017, 30/04/2018, 30/09/2018, purché:

- ✓ nel 2017 sia corrisposto almeno il settanta per cento delle somme dovute per la definizione, in un numero massimo di tre rate, che scadono nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- ✓ nel 2018 sia corrisposto il restante trenta per cento in un numero massimo di due rate, che scadono nei mesi di aprile e settembre.

Il debito si estingue se viene pagato integralmente e tempestivamente l’importo complessivamente dovuto per la definizione agevolata.

La “comunicazione delle somme dovute” di cui alla definizione agevolata contiene un “prospetto di raccordo” delle somme da versare redatto come segue: data scadenza, importo da pagare, interessi di dilazione, totale da pagare.

Alla comunicazione “de quo” vengono allegati i bollettini di conto corrente per l’eventuale addebito per conto corrente bancario del contribuente e/o in alternativa presso gli sportelli dell’Agente di riscossione.

In caso di “pagamento con domiciliazione bancaria” per aderire al Servizio di Addebito Diretto su conto corrente è necessario una richiesta di attivazione del mandato nel rispetto delle procedure e adempimento del Sistema Interbancario da

presentare alla banca titolare del conto almeno 20 giorni prima della decorrenza della rata.

Per la scadenza della rata del 31 luglio 2017 il servizio andrà richiesto entro e non oltre il prossimo 11 luglio 2017.

Ai sensi dell'art.6 – comma 4 Legge 225/16 in caso di mancato e/o insufficiente e/o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di rate oggetto di dilazioni, la definizione agevolata non produce effetti, in tale caso i versamenti acquisiti risultano essere a titolo d'acconto e nel contempo si riprendono le attività esattoriali di recupero tributi (cfn. confrontare punto 8).

4.5) Modalità di pagamento per alcuni carichi tributari.

Nel caso in cui il contribuente intenda effettuare il pagamento solo per alcuni dei carichi compresi nella sua dichiarazione di adesione, la stessa potrà accedere al nostro portale www.gruppoequitalia.it, per richiedere e stampare i bollettini RAV relativi a ciascuno di essi, che potrà utilizzare per il pagamento con le modalità sopra riportate.

Per i restanti carichi, ovvero quelli per i quali non intende effettuare il pagamento, la definizione agevolata non produrrà effetti ed Equitalia, nei termini di Legge, dovrà riprendere l'attività di recupero coattivo.

5) Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e/o al Giudice del lavoro avverso il "diniego" della Comunicazione delle somme dovute.

Nel caso di diniego, difformità tra la richiesta di adesione alla Definizione agevolata e la Comunicazione delle somme dovute, il contribuente potrà: 1) Per i Ruoli di natura fiscale proporre ricorso alla Commissione Tributaria adita nel termine di 60 giorni ai sensi dell'art.19 D.lgs. 546/92; 2) Per i Ruoli di natura previdenziale il ricorso deve essere previsto entro il termine di 40 giorni davanti al Giudice del lavoro.

6) Carichi tributari determinati da sole sanzione.

Sulla base di quanto rilevato dall'art.6 Legge 225/16 è consentito al debitore estinguere il debito contenuto nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 corrispondendo: a) le somme dovute a titolo di capitale ed interessi e b) le somme dovute a titolo di remunerazione.

Esistono tuttavia carichi in cui sono comprese solo somme dovute a titolo di sanzione [e, quindi, non comprendenti anche le somme di cui alla lett. a), affidate a titolo di capitale e interessi].

È stato chiesto se tale tipologia di carichi possa formare o meno oggetto di definizione agevolata.

Sul punto soccorre il comma 10 dell'art. 6, il quale elenca i carichi esclusi dalla definizione agevolata.

Tale comma 10 non contempla espressamente tra i carichi esclusi quelli recanti solo somme dovute a titolo di sanzioni.

Più precisamente, la lett. e-bis), inserita nel testo del medesimo comma 10 in sede di conversione del decretollegge n. 193 del 2016, dispone che sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati all'Agente della riscossione recanti "le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali".

Da ciò si può desumere che il legislatore ha inteso comprendere nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.

In tali ipotesi, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme di cui alla lett. b) del comma 1 spettanti all'Agente della riscossione.

7) Carichi tributari esclusi dalla definizione agevolata.

L'art. 6 della Legge 225/16 indica i carichi che non rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata.

Il comma 10 lettera a) annovera tra i casi in cui non è possibile per il debitore avvalersi della definizione agevolata, i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti "le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione", e, alla lettera b), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione recanti "le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015".

Sono esclusi altresì dalla definizione agevolata, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 10, i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti rispettivamente:

- ✓ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- ✓ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Infine, ai sensi della lettera e-bis) del comma 10, sono esclusi dalla definizione i carichi recanti "le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie ...".

Al fine di individuare le sanzioni amministrative non tributarie 30 escluse dalla definizione, occorre preliminarmente una breve disamina in ordine alle modifiche

normative e agli interventi giurisdizionali aventi ad oggetto le sanzioni in esame che si sono succeduti nel tempo.


8) Definizione agevolata: perfezionamento della procedura.

Ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 6 della Legge 225/16 la definizione agevolata si articola in un procedimento che ha inizio con la presentazione all'Agente della riscossione della dichiarazione del debitore con cui questi manifesta all'Agente stesso la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata e termina con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto.

Quanto alla "determinazione del momento in cui si verifica il perfezionamento del procedimento di definizione agevolata", soccorre il comma 4 dell'art. 6, ai sensi del quale "In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."

Tale comma stabilisce che l'omesso, il tardivo o l'insufficiente versamento in unica soluzione, ovvero anche di una sola delle rate, determina l'inefficacia della definizione agevolata con il conseguente mancato riconoscimento in favore del debitore del beneficio dell'estinzione del debito affidato senza la corresponsione di sanzioni e interessi di mora, che la norma riconduce all'instaurarsi del procedimento di definizione agevolata mediante la presentazione della dichiarazione e al conseguenziale pagamento, purché tempestivo ed integrale, delle somme indicate alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 6.

 **N.B** La definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Nel caso in cui la definizione agevolata non si perfezioni per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'importo dovuto ai fini della stessa, gli eventuali versamenti effettuati, non potendo produrre l'effetto dell'estinzione totale del carico per la loro insufficienza o tardività, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico, per il recupero del quale riprendono a decorrere i termini di prescrizione e

decadenza e prosegue l'attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.

9) Definizione agevolata rateizzazione precedenti alla Legge 225/16.

Con riferimento all'interazione tra la disciplina della "definizione agevolata" prevista dall'art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e quella della "dilazione" di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, si ritiene opportuno rilevare quanto segue: ai sensi della Legge 225/16 comma 8 dell'art.6, lo stesso prevede che sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016.

Il medesimo articolo, al comma 5, dispone che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017.

A tale data: 1) se il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere, in base a quanto stabilito dalla lett. c) del predetto comma 8;

2) se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determinerà l'inefficacia della definizione e il debito, a norma del comma 4 dell'art. 6, non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione. Il debitore potrà, tuttavia, riprendere - sempre a luglio - i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica.

Con riguardo, invece, alle ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate diverse dalla prima, ugualmente si determinerà l'inefficacia della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione.

In tal caso però il debitore non potrà neppure riprendere i versamenti relativi alla precedentedilazione in quanto la stessa è stata automaticamente revocata in conseguenza del pagamento della prima rata.

10) Carichi tributari oggetto di processo tributario.

Posto che sono definibili sia carichi che si sono resi definitivi per mancata impugnazione o a conclusione del giudizio sia carichi ancora in contestazione, in riferimento a questi ultimi si rileva quanto segue.

Per i carichi ancora in contestazione, il comma 2 dell'art. 6 prevede che il debitore, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata indichi, fra l'altro, la

pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assuma l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

In proposito, in riferimento al processo tributario, si ritiene che l'impegno a rinunciare in commento non corrisponda strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto.

L'efficace definizione rileva negli eventuali giudizi in cui sono parti l'Agente della riscossione o l'Ufficio o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere, qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia, ovvero superando gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa.

Gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.

Si ritiene inoltre che anche qualora il debitore irregolarmente abbia omesso di assumere formalmente l'impegno a rinunciare al giudizio nella dichiarazione di adesione alla definizione, ma provveda al pagamento di quanto necessario ai fini del perfezionamento della stessa, si produce parimenti la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sempreché il carico definito abbia ad oggetto l'intero valore in contestazione.

La cessazione della materia del contendere, come prevede il comma 3 dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta che "Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".

 **N.B Condanna alle spese in seguito alla domanda di adesione.**

In seguito alla domanda di adesione alla rottamazione dei ruoli in caso di Contenzioso tributario la parte rinunciante in virtù dell'adesione deve essere condannato alle spese di lite. In considerazione di una "soccombenza virtuale" (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n°8377/17 contraria Cassazione ordinanza n°5497/17).

11) Sentenze della Commissione Tributaria e definizione agevolata.

La normativa di cui all'art.6 Legge 225/16 non prevede alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata; di conseguenza potrebbe verificarsi che venga emessa una pronuncia esecutiva prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione.

In relazione all'esecuzione della sentenza favorevole al contribuente, il comma 2 dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che "Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza".

A causa dei tempi richiesti per l'esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può dunque accadere che l'Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento giurisdizionale di annullamento, a seguito del quale non è stato effettuato lo sgravio.

A tale riguardo, considerato che la definizione agevolata concerne i crediti che l'Agente della riscossione ha in carico, si ritiene ammessa l'adesione del debitore anche nelle ipotesi innanzi prospettate qualora ne abbia interesse, che può derivargli essenzialmente dalla circostanza che si tratta di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione.

A tal proposito, non va trascurato, infatti, che il procedimento della definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore al contenzioso - con le precisazioni prima indicate - e quindi anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse.

Antonio Sanges

Bibliografia

- Rottamazione cartelle, risposte in arrivo: ecco le indicazioni di Equitalia. G.Parente, IlSole 24 ore giugno 2017;
- Rottamazione liti fiscali pendenti, Iolanda Pansardi, Maurizio Villani, Il Tributo n°30/17.
- Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – Circolare n°2/E Marzo 2017.
- Prescrizione post-cartelle esattoriali, Fiscal Focus n°210/17, Emanuele Romaggioli.
- Liti aperte per chi rateizza, Stefano Loconte, Daria Pastorizia, Italia Oggi maggio 2017.
- Rottamazione ruoli con integrativa, Rosanna Acierno, Il Sole 24 ore, giugno 2017.